

## **Allegato “B” al n. 30330/14870 di Repertorio**

### **STATUTO della Associazione “aBRCAadabra Ente del Terzo Settore”**

#### **Articolo 1 -Denominazione**

**1.1** È costituita una associazione denominata

##### **“aBRCAadabra Ente del Terzo Settore**

per brevità anche “**aBRCAadabra ETS**” (di seguito la “**Associazione**”). Di tale denominazione comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo 2 -Sede**

**2.1** La Associazione ha sede legale in **Settimo Milanese**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**2.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

#### **Art.3 – Finalità e attività**

**3.1** La Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Associazione si propone di sostenere con attività specifiche le persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili. Il predetto scopo è perseguito attraverso lo svolgimento delle attività di seguito elencate, per migliorare la qualità di vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione personale in quanto affette da uno stato psico-fisico alterato, viziato e/o compromesso.

**3.2.** Per il perseguimento delle suddette finalità la Associazione svolge le attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), c), i), u) e w), del D.Lgs 117/2017, in particolare:

- a. promuovere, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della patologia;
- b. organizzare e condurre percorsi rivolti alla formazione professionale dei soggetti coinvolti al fine del raggiungimento degli scopi;
- c. promuovere la salute ed il miglioramento delle condizioni sociali e/o sanitarie mediante la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi specializzati di consulenza, di sostegno, di ricerca e di altri interventi rivolti a soggetti con bisogni di salute connessi alle varianti patogenetiche BRCA1 BRCA2, e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili;

- d. fornire alle persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili, sane o malate, ai loro familiari supporto e informazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di esperienze;
- e. sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e l'impatto della mutazione dei geni BRCA sulla qualità della vita e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento delle persone portatrici della mutazione delle varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili, richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e degli interlocutori politici e tutti i portatori d'interesse coinvolti;
- f. sensibilizzare sulla necessità di promuovere nuove terapie e sostegni per pazienti portatori della delle varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili;
- g. segnalare alle predette Autorità Competenti le necessità e/o carenze di strutture e servizi specializzati per le persone;
- h. organizzare pubblici convegni, seminari e pubblicazioni relativi alle tematiche predette;
- i. promuovere lo studio dei vari problemi in tutti i loro aspetti, favorendo lo sviluppo di una dimensione interdisciplinare e dando adeguato rilievo allo scambio di dati scientifici ed informazioni, a livello nazionale ed internazionale;
- j. promuovere raccolte di fondi per sostenere i progetti di ricerca e altre iniziative volte a sostenere i bisogni delle persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1/2 (e/o altri geni con caratteristiche simili) e ai loro familiari nonché le attività di interesse generale descritti ai punti precedenti.

**3.3** La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

La Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione.

**3.4** La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con la Associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 4 – Associati**

**4.1** Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che condividendone le finalità e il Codice Etico, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche o enti.

**4.2** L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

**4.3** Il Consiglio Direttivo può deliberare la suddivisione dei soci in categorie in base all'ammontare della quota e dei contributi versati a sostegno dell'Associazione. In ogni caso tutti gli associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno i medesimi diritti e doveri.

#### **Art.5 – Diritti e doveri dei soci**

**5.1** Tutti gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inviare al Presidente dell'Associazione che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. Il regolamento dell'Associazione potrà contenere una disciplina di maggior dettaglio.

**5.2** Tutti gli Associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione secondo le proprie disponibilità e capacità;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione, secondo quanto indicato nel Codice Etico.

**5.3** Le quote e i contributi versati non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. E' esclusa la temporanea partecipazione all'Associazione alla vita associativa.

**5.4** La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o pec al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'Associazione;

grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti o del Codice Etico; il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato con lettera raccomandata e/o PEC.

- per decadenza; la decadenza opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione dell'associato.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di associato.

La perdita della qualità di associato comporta l'automatica decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte.

### **Art.6 – Patrimonio e fonti di finanziamento**

**6.1** Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

**6.2.** La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati, eredità e legati;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 7 - Organi dell'Associazione**

**7.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il Comitato Scientifico consultivo;
- f) il Collegio dei Proviviri.

### **Articolo 8 - Assemblea**

**8.1** L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta in un anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

**8.2** Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può fissare anche la data per la seconda convocazione e può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**8.3** Ogni associato ha diritto ad un voto decorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel registro degli associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

**8.4** Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' ammesso anche il voto per corrispondenza e in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vi partecipa e vota.

**8.5** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale se nominato o in caso di sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

**8.6** In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o

per delega. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati in proprio o per delega aventi diritto al voto e delibera il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

**8.7** Qualora il numero degli associati sia superiore a cinquecento per le delibere che riguardano le modifiche dello statuto, potranno svolgersi, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, assemblee separate in ambito regionale o provinciale. Le assemblee nomineranno uno o più delegati nel rispetto del principio di proporzionalità tra numero di associati e delegati. Il funzionamento delle assemblee separate sarà disciplinato in uno specifico regolamento approvato dall'assemblea.

**8.8** Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

**8.9** L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il Codice Etico;
- approva il regolamento soci e referenti regionali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## **Articolo 9 - Consiglio Direttivo**

**9.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati tra gli associati che restano in carica tre esercizi e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

**9.2** Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli attingendo al primo nominativo per preferenze dei non eletti. In assenza di un nominativo l'Assemblea provvede nella prima riunione utile a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

**9.3** Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

**9.4** Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche

senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

**9.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**9.6** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

**9.7** E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipi ai due terzi delle riunioni tenute nel corso di un intero esercizio sociale decade dalla carica.

**9.8** Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**9.9** Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

## **Articolo 10 – Poteri del Consiglio Direttivo**

**10.1** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) nomina il Presidente il Vice Presidente il Segretario determinandone compiti e poteri;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventualmente, quello sociale;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- k) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive

ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

- l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- m) nomina tra gli associati i "referenti regionali" stabilendo compiti e funzioni;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- p) può autorizzare l'utilizzo della denominazione "aBRCA dabra" da parte di autonome associazioni che, nel settore o nel territorio, nazionale o estero, in cui esercitano la propria attività, perseguono le medesime finalità dell'Associazione, stabilendone altresì le condizioni con apposite convenzioni;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

**10.2** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente dal Vice Presidente, dal Segretario e da un eventuale ulteriore Consigliere; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge,

### **Articolo 11 – Presidente – Vice Presidente**

**11.1** Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

**11.2** Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

**11.3** Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **Articolo 12 - Organo di Controllo e revisione legale**

**12.1** L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.

**12.2** L'Organo di Controllo resta in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

**12.3** I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**12.4** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla



adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

**12.5** I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

## **Articolo 13**

### **Comitato Tecnico Scientifico**

**13.1** Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito il "**Comitato**") è composto da un minimo di tre membri proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'assemblea tra medici specialisti del rischio eredo-familiare associato alla mutazione dei geni BRCA1/2 e/o altri mutazioni genetiche con caratteristiche simili, italiani e/o stranieri di provata esperienza e competenza nel campo o da professionisti di alto profilo e competenza nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione.

I membri del Comitato restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

**13.2** Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Comitato Tecnico scientifico è convocato dal Presidente della Associazione o da un altro membro del Consiglio Direttivo da questi delegato, mediante messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima.

Le adunanze del Comitato e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica e il Presidente dell'Associazione o un membro del Consiglio Direttivo da questi delegato.

**13.3** Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecnico scientifico è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Comitato Tecnico scientifico si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Le sedute del Comitato Tecnico scientifico sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo da questi delegato. Le riunioni del Comitato Tecnico scientifico si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime seguenti condizioni previste per le riunioni del Consiglio.

**13.4** Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato:

- aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività di studio e divulgazione scientifica delle conoscenze inerenti l'BRCA1 BRCA2 e in genere il rischio ereditario familiare, nonché sulle altre patologie o tematiche connesse all'oggetto sociale dell'Associazione;
- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione;
- supporta e collabora alle attività divulgative di carattere scientifico dell'Associazione per promuovere la conoscenza sui temi di interesse dell'Associazione.

Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

**13.5** Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **Articolo 14- Collegio dei Probiviri**

**14.1** L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti scelti tra gli associati che non ricoprono cariche associative.

**14.2** Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è presieduto dal componente più anziano e ha la funzione di dirimere eventuali contestazioni che insorgano tra associati o fra questi e gli organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo salvo quanto previsto nel precedente articolo. I suoi membri sono rieleggibili e restano in carica cinque esercizi.

#### **Articolo 15**

##### **Compensi per le Cariche sociali**

**15.1** Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**15.3** L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Articolo 16**

##### **Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione**

**16.1** L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. Il bilancio consuntivo è depositato entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 117/2017.

**16.2** Il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il Bilancio sociale sarà redatto e depositato in conformità a quanto previsto

dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

**16.3** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**16.4** E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

#### **Articolo 17- Libri sociali**

**17.1** I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

**17.2** I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

#### **Articolo 18 – Albo dei Sostenitori**

**18.1** Il Consiglio Direttivo può istituire l'Albo dei Sostenitori attribuendo tale qualifica temporanea o perpetua a coloro – persone fisiche o enti – che sostengono l'Associazione nella misura minima deliberata dal Consiglio stesso.

I Sostenitori non sono soci dell'associazione e non godono pertanto dei diritti e doveri di cui al precedente articolo 5.

I Sostenitori hanno diritto ad essere informati sulle iniziative dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### **Articolo 19 - Scioglimento**

**19.1** L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

**19.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

#### **Articolo 20 - Rinvio**

**20.1.** Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del D Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Maria Campanella  
Monica De Paoli



aBRCA dabra Onlus

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
A SOSTEGNO DEI PORTATORI DI  
MUTAZIONE GENETICA BRCA1 E  
BRCA2

**CODICE ETICO**

## ***STRUTTURA DEL CODICE ETICO***

### **Introduzione**

Finalità di aBRCAadabra

Strumenti utilizzati da aBRCAadabra

### **Definizione del Codice Etico di aBRCAadabra**

Art. 1 – Che cos'è il Codice Etico

Art. 2 – Motivazione degli Associati

Art. 3 – Struttura del Codice Etico

### **Principi**

Art. 4 – Carattere personale e responsabilità degli Associati

Art. 5 – Correttezza

Art. 6 – Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Art. 7 – Tutela del nome di aBRCAadabra

Art. 8 – Indipendenza dell'Associazione e dei propri giudizi scientifici

Art. 9 – Utilizzo dei fondi

### **Rapporti con terzi**

Art. 10 – Ambito di operatività e diffusione esterna

Art. 11 – Rapporti con gli "Stakeholder"

Art. 12 – Rapporti con le Istituzioni

Art. 13 – Rapporti con i finanziatori

Art. 14 – Finanziamenti

### **Disposizioni di attuazione operativa**

Art. 15 – Sottoscrizione di impegno e di accettazione del Codice Etico

Art. 16 – Supervisione dell'osservanza del Codice etico

Art. 17 – Modalità di esercizio del controllo

Art. 18 – Funzione istruttoria, propositiva e consultiva del Collegio dei Probiviri

Art. 19 – Funzione di indirizzo della supervisione del codice etico

Art. 20 – Funzione di valutazione dei conflitti d'interesse

Art. 21 – Proposte di provvedimenti del Collegio dei Probiviri

Art. 22 – Provvedimenti

## **INTRODUZIONE**

### **Finalità di aBRCAadabra Onlus**

aBRCAadabra Onlus è la prima associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 e le loro famiglie. L'associazione collabora con sanitari ed istituzioni per promuovere la corretta informazione sui tumori BRCA associati. Si prefigge quindi lo scopo di: individuare e supportare la popolazione a più alto rischio oncogenetico; definire percorsi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura dei tumori eredo-familiari, in centri altamente specializzati per le malattie ereditarie, le Breast unit e i centri dedicati al carcinoma ovarico, in cui venga favorita la completa presa in carico delle famiglie ed alto rischio, mettendo al centro del percorso la persona portatrice di mutazione BRCA; sostenere la ricerca scientifica

### **Strumenti utilizzati da aBRCAadabra**

L'Associazione si prefigge di:

- a. promuovere, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della patologia;
- b. organizzare e condurre percorsi rivolti alla formazione professionale dei soggetti coinvolti al fine del raggiungimento degli scopi;
- c. promuovere la salute ed il miglioramento delle condizioni sociali e/o sanitarie mediante la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi specializzati di consulenza e di ricerca e di altri interventi rivolti a soggetti con problematiche connesse alle varie forme di BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o disagi sociali e/o sanitari;
- d. fornire ai malati e alle persone socialmente e sanitariamente disagiate e loro familiari, supporto e informazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di esperienze BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio;
- e. sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e la diffusione BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio; e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento delle persone affette BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio, richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e delle Forze Politiche;
- f. sensibilizzare sulla necessità di sviluppare nuove terapie ed ausili per pazienti affetti da BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio;
- g. segnalare alle predette Autorità Competenti le necessità e/o carenze di strutture e servizi specializzati per le persone;
- h. organizzare pubblici convegni, seminari e pubblicazioni relativi alle tematiche tematiche predette;
- i. promuovere lo studio dei vari problemi in tutti i loro aspetti, favorendo lo sviluppo di una dimensione interdisciplinare e dando adeguato rilievo allo scambio di dati scientifici ed informazioni, a livello nazionale ed internazionale;
- j. promuovere raccolte di fondi per il sostenimento di progetti di ricerca;
- k. realizzare le attività suddette anche attraverso la creazione e l'utilizzo di servizi internet.

## **DEFINIZIONI DEL CODICE ETICO DI aBRCAadabra**

### **Art. 1 – Che cos'è il Codice Etico**

Il Codice Etico è un documento condiviso e approvato dai Soci di aBRCAadabra (in seguito chiamati Associati), al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di essi e tra l'Associazione e i propri interlocutori, compresi coloro che, tramite elargizioni di ogni genere, consentono ad essa di raggiungere i propri obiettivi.

Deve costituire uno strumento normativo in grado di modificare/regolare stabilmente i comportamenti dei singoli, certificando l'adesione degli Associati all'insieme dei valori etici costituenti la finalità di aBRCAadabra Onlus.

L'appartenenza ad aBRCAadabra implica l'osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l'accettazione e la piena adesione non soltanto allo statuto dell'Associazione, ma anche al presente Codice Etico.

### **Art. 2 – Motivazione degli Associati**

Gli Associati di aBRCAadabra possiedono una forte motivazione che li spinge ad incidere sul miglioramento della qualità della vita attraverso la causa che servono.

Tramite aBRCAadabra servono l'ideale dell'organizzazione non lucrativa e considerano lo sviluppo del mondo Non Profit il principio dominante della vita associativa, proponendosi di escludere ogni interferenza derivante da interessi individuali.

### **Art. 3 – Struttura del Codice Etico**

Il Codice Etico si compone di tre parti portanti: la prima indica quelli che sono i principi generali ai quali aBRCAadabra, in tutte le sue componenti, ispira la propria missione, la seconda detta le norme di condotta per le varie tipologie di destinatari e la terza definisce la struttura di attuazione e di controllo dell'effettiva applicazione del presente documento.

## **PRINCIPI**

### **Art. 4 – Carattere personale e responsabilità degli Associati**

Come persone, gli Associati di aBRCAadabra sono eticamente responsabili verso loro stessi e verso l'Associazione di impersonare il carattere proprio della miglior tradizione umanitaria e di utilità sociale. Per questa ragione, non sono disposti a compromettere le loro convinzioni personali né quelle dell'Associazione e dei suoi appartenenti.

### **Art. 5 – Correttezza**

La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta altresì a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, la correttezza dell'operato dell'Associazione e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse di aBRCAadabra.

### **Art. 6 – Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi**

Il Codice riflette l'impegno degli Associati di aBRCAadabra all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

In particolare gli Associati di aBRCAadabra riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l'interesse esclusivo dell'Associazione e mai a vantaggio personale e che l'intenzione del finanziatore venga rispettata con onestà al fine di generare sostegno al privato

sociale e fiducia negli enti Non Profit.

#### **Art. 7 – Tutela del nome di aBRCAdabra**

Nello svolgimento delle proprie attività gli Associati di aBRCAdabra non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e di immagine che caratterizzano l'Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

#### **Art. 8 – Indipendenza dell'Associazione e dei propri giudizi scientifici**

Gli Associati si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non far pervenire ad aBRCAdabra contributi che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l'indipendenza di loro stessi o dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a ricercare il maggior numero di fonti di finanziamenti, evitando di stabilire rapporti preferenziali di tipo patrimoniale con terzi interessati a finanziare i progetti elaborati da aBRCAdabra.

L'Associazione, nell'ambito della sua funzione informativa, formativa e di supporto attivo a favore di portatori di mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 e le loro famiglie, non potrà subire dai finanziatori condizionamenti esterni di nessun tipo con riguardo all'elaborazione scientifica e culturale dei progetti che pone in essere, alla relativa pubblicazione dei risultati, alla sperimentazione etica di nuovi farmaci, allo studio della diagnostica innovativa, e al rapporto con le istituzioni (ministeriali, regolatorie e simili) nelle loro varie espressioni.

#### **Art. 9 – Utilizzo dei fondi**

L'Associazione si impegna a perseguire un' efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito gli Associati garantiscono che le risorse finanziarie di solidarietà saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati.

La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla sopravvivenza dell'Associazione ed alla realizzazione di specifici progetti.

I risultati dell'attività posta in essere attraverso l'utilizzo delle risorse dell'Associazione devono essere resi noti alla collettività.

### **RAPPORTI CON I TERZI**

#### **Art. 10 – Ambito di operatività e diffusione esterna**

Il presente Codice si rivolge, altresì, ai rapporti intercorrenti tra l'Associazione e i soggetti che forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento della finalità associativa. Pertanto il Codice sarà esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell'ambito del settore ed entrino in contatto con l'Associazione.

#### **Art. 11 – Rapporti con gli “Stakeholder”**

aBRCAdabra intende sviluppare, anche grazie al Codice Etico, un rapporto fiduciario con i suoi Stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni le cui aspettative sono in gioco nella conduzione delle attività associative e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento della sua missione.

#### **Art.12 – Rapporti con le Istituzioni**

aBRCAdabra dialoga attivamente con le Istituzioni e con le organizzazioni della società civile e fornisce parere esperto ed apporti professionali per il perseguimento di obiettivi comuni nel campo della salute.



### **Art. 13 – Rapporti con i finanziatori**

Al fine di evitare il sorgere di interessi concorrenziali o conflittuali e di rapporti privati e/o di collaborazione, gli Associati, devono astenersi dal ricevere ogni possibile finanziamento e/o emolumento in prima persona senza averlo preventivamente dichiarato all'Associazione, come devono astenersi dal far pervenire all'Associazione contributi occulti o sottoposti a condizioni non etiche e che possano in qualsiasi maniera influire sull'indipendenza dell'Associazione nel raggiungimento dei propri obiettivi.

L'Associazione, pur riconoscendo il ruolo di primaria importanza dei finanziamenti erogati da terzi, si impegna a non favorire in nessun modo un processo di assimilazione della logica Non Profit a quella propria delle organizzazioni For Profit o pubbliche.

aBRCAdabra si impegna a fornire ai finanziatori, tramite le modalità indicate nello statuto, una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue, sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso l'impiego dei fondi stessi.

### **Art. 14 – Finanziamenti**

Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, aBRCAdabra, nel delicato rapporto esistente con i finanziatori operanti nei vari settori, si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno dell'Associazione e degli specifici progetti dalla stessa ideati e condotti in maniera del tutto autonoma ed indipendente: liberalità incondizionate e fondi ad hoc per lo svolgimento di attività predeterminate.

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE OPERATIVA**

### **Art. 15 – Sottoscrizione di impegno e di accettazione del Codice Etico**

Ogni Socio prende visione ed accetta il presente Codice, esprimendo l'impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.

### **Art. 16 – Supervisione dell'osservanza del codice etico**

Le attività relative all'osservanza del codice etico è delegata al collegio dei probiviri

### **Art. 17 – Modalità di esercizio del controllo**

Ai fini dello svolgimento della propria funzione, il collegio dei probiviri con cadenza semestrale riceve dal Consiglio Direttivo un resoconto dettagliato ed aggiornato delle attività svolte dall'Associazione, in particolare dei finanziamenti accettati e dei progetti realizzati e che si intendono realizzare.

Al collegio dei probiviri, inoltre, ciascun Associato, dipendente o collaboratore, di aBRCAdabra che ne abbia notizia provvede a segnalare eventuali comportamenti che possano risultare difforni dal presente Codice.

### **Art. 18 – Funzione istruttoria, propositiva e consultiva del Collegio dei Probiviri**

Nell'ambito dell'attività di verifica sull'osservanza del Codice Etico demandata, il collegio dei probiviri:

- provvede ad istruire, anche a seguito di motivate segnalazioni degli Associati, i casi di presunte infrazioni al Codice;
- sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale le proposte di provvedimento per le quali siano risultate fondate, a suo giudizio, le contestazioni o le denunce di infrazione al Codice;
- esprime pareri consultivi sull'applicazione del Codice su richiesta degli Associati o del Consiglio

Direttivo;

- si presenta almeno una volta all'anno di fronte all'Assemblea degli Associati per fornire una relazione del suo operato.

#### **Art. 19 – Funzione di indirizzo della supervisione del codice etico**

Il Collegio dei Probiviri svolge una funzione di raccomandazione preventiva in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazione al Codice etico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso o dell'etica associativa di aBRCA dabra.

Il Collegio dei Probiviri può anche proporre, in base alle casistiche riscontrate, le modifiche e le integrazioni del presente Codice, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati di aBRCA dabra.

Il Collegio dei Probiviri non percepisce emolumenti per le attività legate allo svolgimento delle sue funzioni.

#### **Art. 20 – Funzione di valutazione dei conflitti d'interesse**

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di valutare l'effettiva e concreta esistenza di situazioni di conflitto di interessi al fine di evitare che chiunque, tra Associati, dipendenti o collaboratori di aBRCA dabra, possa trarre vantaggio da situazioni distorsive o causare anche indirettamente discredito alla professionalità, all'indipendenza ed alla trasparenza dell'Associazione e delle attività da essa svolte.

L'Associato che abbia notizia di una potenziale situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio dei Probiviri che procederà alle opportune verifiche. Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento di un membro del collegio dei probiviri in qualità di Associato di aBRCA dabra, tutti i suoi compiti saranno devoluti al Presidente.

Si avrà conflitto di interessi quando un Associato, dipendente o collaboratore, di aBRCA dabra, a causa di una particolare relazione formale (sua o di un suo stretto familiare) con un finanziatore abituale o potenziale o comunque a causa di un interesse di altra natura all'interno dell'organizzazione finanziatrice, si trovi in una situazione di conflitto concreto e specifico, tale cioè da pregiudicare la sua autonomia di giudizio in relazione ad una determinata attività da svolgere in favore dell'Associazione.

Al fine di evitare la nascita di potenziali conflitti e di garantire al contempo la trasparenza dell'Associazione, l'Associato di aBRCA dabra dovrà sempre informare il Consiglio Direttivo della loro partecipazione a convegni, riunioni, o attività in genere la cui presenza è stata richiesta o resa possibile da finanziamenti provenienti da terzi.

#### **Art. 21 – Proposte di provvedimento del Collegio dei Probiviri**

Qualora il Collegio dei Probiviri, espletata la procedura istruttoria, abbia verificato la sussistenza di una specifica violazione al Codice, procede, dopo essersi confrontato con il Presidente, all'adozione di una proposta di provvedimento e la comunica all'Associato interessato. Nel caso in cui oggetto della proposta di provvedimento sia il Presidente, il Collegio dei Probiviri si rivolge, convocandola in tempi utili, all'Assemblea degli Associati, di concerto con questa, il relativo provvedimento.

#### **Art. 22– Provvedimenti**

I provvedimenti comminabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice Etico associativo sono quelli previsto dallo Statuto e dal Codice Civile.